



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO V

Roma

Comune di Andora

Via Cavour, 94

17051 Andora (SV)

Prot. N. 73024
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a e mail del 13 agosto 2014

OGGETTO: Sperimentazione armonizzazione contabile – triennio di riferimento ai fini del contenimento spese di personale.

Con il messaggio di posta elettronica indicato a margine, codesta Amministrazione in sperimentazione contabile di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dal 2012, richiede quale sia il triennio da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale a seguito della conversione del decreto legge 90/2014.

In base alla normativa citata "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", quindi con riferimento agli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Con nota del 3 ottobre 2012 n. 77981, questo Dipartimento, considerando che nel corso del primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, il passaggio ad un differente metodo di calcolo comportava che gli enti che in precedenza impegnavano il trattamento accessorio del personale sulla base della competenza economica non hanno imputato all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie erogate al personale nel corso del 2012, perché già impegnate nel 2011, e non potevano imputare all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie da erogare nel 2013, in quanto tenuti al rispetto del principio in sperimentazione, ha ritenuto che, solo per gli enti in sperimentazione che ne avevano la necessità nel

2013, la verifica dei limiti del personale potesse essere effettuata facendo riferimento all'esercizio 2011, piuttosto che al 2012.

Il successivo decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 nell'articolo 9, comma 5, ha sancito che per gli enti in sperimentazione contabile, con riferimento all'esercizio 2013, la verifica del limite riguardante le spese di personale può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011 anziché all'esercizio 2012.

A regime, a decorrere dal 2013, la modalità di contabilizzazione, prevista dal decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 comporterà la registrazione in ciascun esercizio delle spese erogate al personale nel corso di un'annualità e consentirà di effettuare le verifiche relative ai limiti di spesa di personale, riferite ad un elemento oggettivo costituito dall'effettiva erogazione dei compensi.

Pertanto, considerato che, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, per gli enti in sperimentazione nel 2012, l'importo complessivo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta per calcolare il valore medio del triennio ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale, si ritiene che tali enti, ai fini del rispetto del decreto legge n.90/2014, possano fare riferimento, invece che al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato

